

Da "Consorzio Stradale Lupetta" <consorzioilupetta@pec.it>
A "segreteria.generale@pec.it" <segreteria.generale@pec.it>,
"seg.generale2@comune.ardea.rm.it" <seg.generale2@comune.ardea.rm.it>
"Comune di Ardea" <uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it>,
Cc "segretaricomunali.prefrm@pec.interno.it" <segretaricomunali.prefrm@pec.interno.it>, "Comune di Ardea" <uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it>
Data martedì 17 aprile 2018 - 11:16

Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea


Buongiorno,
in allegato si trasmette Ns lettera prot. n. 345/2018 del 17/04/2018 avente per oggetto "Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea".

Distinti saluti

Consorzio Stradale "Lido dei Pini Lupetta"
Via delle Azalee, 1
00040 Ardea (RM)

Allegato(i)

Prot. 0345-2018 del 17.04.2018.pdf (2847 Kb)



Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta

Il Segretario

Ardea, 17 Aprile 2018

Prot. 345/2018

Via PEC
Egredi Sigg.
dott. Tindaro Camelia e
dott.ssa Eleonora Corbo
Segretario Generale e Responsabile P.O.
della Città di Ardea
PEC: segreteria.generale@pec.it
e-mail: seg.generale2@comune.ardea.rm.it

e p.c. via PEC
Egr. Sig.
dott. Mario Savarese
Sindaco della Città di Ardea
PEC: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

e p.c. via PEC
Spett.le
Ministero degli Interni
Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Albo dei Segretari Regionali e Provinciali
Regione Lazio
C.A. dirigente dott.ssa Diega Lo Giudice
PEC: segretaricomunali.prefrm@pec.interno.it

e p.c. via PEC
Egr. Sig.
dott. Francesco Zito
Presidente Commissione Straordinaria di
Liquidazione del Comune di Ardea
PEC: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Oggetto: diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea.

In data 9 Aprile u.s. il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta ha ricevuto una nota a firma del dott. Tindaro Camelia e della dott.ssa Eleonora Corbo, rispettivamente, Segretario Generale e responsabile P.O. della Città di Ardea con la quale si contestava l'avviso per i contributi ordinari 2018 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente consortile, per mancata osservanza del precetto di cui all'art. 7 del D. Lgt. n. 1446/1918 in forza del quale: "... i contributi degli utenti si esigono mediante un piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale e pubblicato per la durata di giorni 15".

Su tale presupposto, il dott. Camelia e la dott.ssa Corbo diffidavano il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta:
a) "... ad emettere alcuna forma di riscossione nei confronti di questo Comune, tenuto conto che ai sensi della delibera n. 84 del 30.12.1955 del Comune di Pomezia, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta è un consorzio volontario, pertanto non vi è alcun obbligo contributivo del Comune nei confronti dello stesso e non è stata stipulata alcuna convenzione con il Comune di Ardea"

b) "a provvedere immediatamente all'annullamento dei ruoli di contribuzione ordinaria per l'anno 2018 ...".

All'esito della lettura della citata corrispondenza e tenuto conto del ruolo da me svolto all'interno del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta oltre che della professione da me esercitata, non ho potuto esimermi dal

formare la presente lettera per far rilevare la mancata conoscenza da parte del dott. Camelia e della dott.ssa Corbo del sistema normativo alla luce del quale valutare la esperienza che ci riguarda oltre che delle profonde trasformazioni che dal 1938 ad oggi hanno riguardato la colonna dorsale/istituzionale del nostro paese, delle leggi promulgate dagli organi costituzionali e dei provvedimenti giurisdizionali che hanno già cognito la *vexata quaestio*.

In primo luogo osservo che è vera la circostanza secondo la quale il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta, costituito nel 1955, era un consorzio in origine volontario ... è però altrettanto vero che l'art. 14 della legge 126/1958 ha previsto la obbligatorietà della costituzione dei consorzi aventi ad oggetto la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico (quali sono quelle costituenti la viabilità del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta) prevedendo addirittura, per l'ipotesi di inerzia degli utenti e dei comuni, l'obbligo della relativa costituzione in capo al Prefetto.

Alla luce di quanto appena detto è ragionevole ritenere che se una legge dello stato prevede la obbligatoria costituzione di un consorzio di strade vicinali a maggior ragione deve ritenersi egualmente obbligatoria la permanenza di quelli già eventualmente costituiti. Da ciò discende che la origine volontaria del Consorzio che ci occupa non è più opponibile oggi, stante la entrata in vigore del provvedimento legislativo appena citato.

Altrettanto vero è che il D. Lgt. 1446/1918 è entrato in vigore al tempo della monarchia. Dopo trent'anni circa è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica e poi le leggi Bassanini, con le quali il nostro sistema ordinamentale è stato modificato ed infine il TUEL. Sommessamente ritengo che la interpretazione della volontà del legislatore non possa prescindere dal contesto sopra delineato e dagli scopi e dagli interessi che i sistemi e le leggi che si sono via via succedute nel tempo volevano, rispettivamente, conseguire e tutelare.

A complicare il quadro normativo di riferimento che i destinatari della presente hanno semplificato e ridotto ai minimi termini concorrono anche le pronunce di diverse magistrature.

Infatti, come già ben noto agli uffici del Comune di Ardea, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha statuito con la Decisione n. 3739/09 pronunciata all'esito di un contenzioso avviato dal Consorzio Lido dei Pini-Lupetta contro la Regione Lazio "che è indubbia la qualità di ente pubblico del Consorzio appellante" e che "il Consorzio appellante è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico".

Tale natura giuridica è poi stata riconfermata dalle Ordinanze della Corte Suprema di Cassazione n. 2598-13 e n. 2599-13, sul ricorso del Consorzio avverso un Consorziato, con rinvio al giudice tributario per competenza giurisdizionale in cui è ribadito che "... contrariamente a quanto viene adombrato dalla parte controricorrente, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 dichiara che 'è indubbia la qualità di ente pubblico' del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che 'La costituzione dei consorzi previsti dal D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria'".

Pertanto, anche il vertice apicale del nostro sistema giurisdizionale ha riconosciuto la natura obbligatoria del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta e ciò in aperto contrasto con le valutazioni del Segretario Generale del Comune di Ardea.

Un ulteriore motivo di sorpresa è determinato dalla circostanza che il dott. Camelia e la dott.ssa Corbo sembrano ignorare anche la sentenza n. 1584/13/14 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 15.01.2014, pubblicata il 30.01.2014, all'esito di un giudizio nel quale erano parti la Città di Ardea, il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta e l'agente della riscossione, **non impugnata e pertanto passato in giudicato** la quale accerta la obbligatorietà della contribuzione del Comune di Ardea in favore del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta, relativamente alla manutenzione delle strade che esso mantiene.

Dagli effetti definitivi ed irrevocabili della citata ultima decisione giurisdizionale discende che al Comune di Ardea non è consentito di sottrarsi all'obbligo di pagamento del contributo consortile. All'uopo, si usa per l'appunto l'espressione che la sentenza definitiva "fa stato tra le parti". Francamente, non vedo come si possa ragionevolmente pretendere di superare la efficacia definitiva di una sentenza che accerta l'obbligo del Comune di Ardea di contribuire alla manutenzione delle strade di proprietà del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta.

Altro motivo di riflessione circa la iniziativa che con la presente corrispondenza si contesta deriva dalla considerazione che il dott. Camelia e la dott.ssa Corbo ignorano e confondono anche le procedure di riscossione poste in essere dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Entrambi, infatti, diffidano il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta *“a provvedere immediatamente all'annullamento dei ruoli di contribuzione ordinaria per l'anno 2018”* ... ma l'annuncio contenuto sul sito del Consorzio “AVVISA” i consorziati ed il Comune di Ardea che l'agente della riscossione sta per inviare degli **avvisi** di pagamento ai quali seguirà la iscrizione a ruolo dei relativi importi ove gli obbligati non paghino spontaneamente.

In altri termini, le richieste di pagamento che in questi giorni l'agente della riscossione sta recapitando e dei quali è data notizia sul sito del Consorzio, relativamente alle quote ordinarie, sono dei meri avvisi ai quali seguirà la emissione del ruolo esattoriale solo nel caso in cui gli obbligati non paghino spontaneamente.

Debbo ancora rilevare che la inveterata iniziativa del Segretario Generale e della dott.ssa Corbo costituisce un atto ostile nei confronti dell'ente consortile che sembrerebbe testimoniare una precisa volontà del Comune di non dar seguito alle trattative preordinate alla redazione della ormai nota Convenzione. Ma ieri proprio abbiamo ricevuto PEC del Comune di Ardea con la quale il Presidente del Consorzio veniva invitato presso gli uffici comunali per la presentazione e la discussione della bozza di Convenzione che disciplinerà per il futuro i rapporti tra i rispettivi enti.

Mi viene un dubbio circa il prosieguo delle trattative: sullo schema di convenzione che dovrà essere votato dalla giunta di che segno sarà il parere del Segretario Generale?

È opportuno osservare che il comportamento assunto dal dott. Camelia e dalla dott.ssa Corbo desterebbe gravi sospetti di imparzialità ove fosse vera la circostanza secondo la quale “il primo” avrebbe rivolto un quesito agli Uffici della Prefettura circa la effettiva ed attuale vigenza dell'art. 7 del D. Lgt. 1446/1918, tenuto anche conto che in una ulteriore corrispondenza da Esso inviata alla dott.ssa Eliana Peperoni in data 07.12.2017, segnata al prot. del Comune al n. 72565, ove è detto che i *“... ruoli (e non invece il piano di riparto)... siano in ogni caso approvati dal Comune ... con deliberazione di Giunta comunale o con altro provvedimento da emanarsi alla luce di un eventuale regolamento comunale che regola i rapporti ...”*, dalla quale sembrerebbe emergere una singolare contraddizione tra le previsioni della legge, che indica quale organo competente il Consiglio Comunale e le valutazioni del Segretario Generale che indica invece la Giunta Comunale.

Debbo confessare la mia difficoltà di comprensione circa l'operato del Segretario Generale – ove Esso avesse effettivamente formulato un quesito di tal guisa alla Prefettura – il quale da un lato chiede lumi agli enti sovraordinati e dall'altro manifesta valutazioni perentorie sul tema oggetto del quesito alla Prefettura ????

La vera preoccupazione del sottoscritto nasce dalla consapevolezza che della corrispondenza in epigrafe indicata “qualcuno” ben noto al Segretario Generale sta facendo un uso strumentale provocando così un rallentamento nell'attività di raccolta delle risorse (contributi consortili) da parte del Consorzio con inevitabili effetti sull'adempimento delle obbligazioni negoziali assunte nei confronti dei terzi.


Ovviamente, ove ciò dovesse accadere, l'amministrazione consortile non potrà esimersi dal chiedere conto di tale pregiudizio a chi con il proprio comportamento ha determinato il relativo pregiudizio ... amministrazione comunale compresa.

Ma ad alimentare ulteriormente la mia difficoltà di comprensione del comportamento del Segretario Generale concorre la mia pratica quotidiana della materia amministrativa sia per la professione da me esercitata quanto per le mie personali esperienze ultradecennali in veste di amministratore pubblico di diversi comuni e di Presidente del CdA di una società municipalizzata avente forma di Spa.... ebbene è la prima volta che mi capita di vedere un segretario generale di un Comune entrare in maniera così diretta e personale nella gestione di un fatto amministrativo, così come è accaduto con la corrispondenza in questione ed in altre circostanze (sempre sullo stesso argomento). Infatti, Esso, già prima di oggi, dando credito alle contestazioni dell'Associazione “Per Lupetta” circa la idoneità dell'arch. Dominici all'espletamento della funzione di Presidente del Consorzio, ebbe a chiedere la produzione – entro un termine perentorio – dei documenti giustificativi l'esercizio della carica... non mi risulta che tra le attribuzioni della segreteria generale del Comune vi sia anche quella di verificare la legittimazione all'esercizio della funzione da parte dei diversi soggetti che vengono in contatto con la P.A. perché ove così fosse agli atti del Comune devono risultare anche analoghe richieste avanzate nei confronti degli amministratori condominiali sottoscrittori di DD.II.AA., SS.CC.II.LL., CC.II.LL. e quant'altro.

Infine, la presente corrispondenza è inviata per opportuna conoscenza anche all'Ufficio del Ministero degli Interni in indirizzo per ogni eventuale valutazione sull'operato del dott. Tindaro così come emerge dalla corrispondenza dallo stesso sottoscritta in data 09.04.2018 (all. 1) dalla quale si evince una non condivisa conoscenza degli argomenti trattati.

Cordiali saluti.

Consorzio Lido dei Pini-Lupetta
Il Segretario
avv. Fabio De Marco



All: 1 (uno)

(Allegato N° 1)



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Segreteria Generale

Via Garibaldi n. 5 - 00040 Ardea (Rm) - Tel 06913800258

Seg.generale2@comune.ardea.rm.it

Prot. 22136

Ardea, 09.04.2018

Al Consorzio "Lido dei Pini Lupetta"
c.a. Presidente Arch. Fabio Dominici

Oggetto: Diffida avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria anno 2018.

Questo Comune, a seguito di segnalazione pervenuta da parte di cittadini, ha potuto verificare che sul sito istituzionale di codesto Consorzio è stato pubblicato "Avviso per i contributi ordinari 2018" con il quale la S.V. comunica a tutti i consorziati l'inoltro dei "ruoli" di contribuzione ordinaria per l'anno 2018 all'Agenzia delle entrate Riscossione.

A tal proposito si ritiene opportuno segnalare che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. Lgt. n. 1446/1918 i contributi degli utenti si esigono mediante un piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale e pubblicato per la durata di 15 giorni.

Al riguardo nulla è stato proposto e segnalato a questo Comune.


Peraltro si diffida codesto Consorzio:

- ad emettere alcuna forma di riscossione nei confronti di questo Comune, tenuto conto che ai sensi della delibera n. 84 del 30.12.1955 del Comune di Pomezia, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta è un consorzio volontario, pertanto non vi è alcun obbligo contributivo del Comune nei confronti dello stesso e non è stata stipulata alcuna convenzione con il Comune di Ardea;

- a provvedere immediatamente all'annullamento dei ruoli di contribuzione ordinaria per l'anno 2018 poiché i piani di riparto delle spese non sono stati trasmessi ed approvati da parte del Comune secondo quanto disposto dall' art. 7 del Decreto sopra citato, pertanto sono da ritenersi illegittimi ancorché forieri di responsabilità ulteriori, da valutarsi in sede giudiziale.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Eleonora Corbo



Il Segretario Generale
Dott. Tindaro Camelia



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "consorziolupetta@pec.it" <consorziolupetta@pec.it>
Data martedì 17 aprile 2018 - 11:16

ACCETTAZIONE: Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea

Ricevuta di accettazione

Il giorno 17/04/2018 alle ore 11:16:12 (+0200) il messaggio "Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea" proveniente da "consorziolupetta@pec.it" ed indirizzato a:
seg.generale2@comune.ardea.rm.it ("posta ordinaria") uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it ("posta certificata") segretariocomunali.prefrm@pec.interno.it ("posta certificata") segreteria.generale@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec286.20180417111612.21147.08.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "consorziolupetta@pec.it" <consorziolupetta@pec.it>

Data martedì 17 aprile 2018 - 11:16

CONSEGNA: Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/04/2018 alle ore 11:16:16 (+0200) il messaggio
"Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea" proveniente da "consorziolupetta@pec.it" ed indirizzato a "uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180417111612.21147.08.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "consorziolupetta@pec.it" <consorziolupetta@pec.it>

Data martedì 17 aprile 2018 - 11:16

CONSEGNA: Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/04/2018 alle ore 11:16:17 (+0200) il messaggio "Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea" proveniente da "consorziolupetta@pec.it" ed indirizzato a "segreteria.generale@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180417111612.21147.08.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
postacert.eml (3908 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A "consorziolupetta@pec.it" <consorziolupetta@pec.it>

Data martedì 17 aprile 2018 - 11:16

CONSEGNA: Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/04/2018 alle ore 11:16:37 (+0200) il messaggio

"Diffida segnata al prot. 22136 del 09.04.2018 avverso emissione ruoli di contribuzione ordinaria a firma del Segretario Generale della Città di Ardea" proveniente da "consorziolupetta@pec.it" ed indirizzato a: "segretaricomunali.prefrm@pec.interno.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180417111612.21147.08.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (7 Kb)